

ATTO N. 467/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Relatore di maggioranza Presidente Gianfranco Chiacchieroni
Relatore di minoranza Consigliere Maria Rosi

(Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno)


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 29 giugno 2011

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 6 luglio 2011



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 29 giugno u.s. ha esaminato in sede referente l'atto n. 467 ed ha espresso, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sul testo emendato.

Inoltre ha nominato quali relatori al Consiglio per la maggioranza il Presidente Gianfranco Chiacchieroni e per la minoranza il Consigliere Maria Rosi autorizzando le relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori consiliari.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27/05/2011 e assegnata in data 30/05/2011 in sede referente alla competenza della II Commissione consiliare permanente ed in sede consultiva alla competenza della I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 467);

VISTO il parere espresso dal CAL;

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

VISTO l'articolo 39, comma 5 del Regolamento Interno;

VISTO l'art. 18, comma 6 del Regolamento Interno;

VISTO l'articolo 30 del Regolamento Interno;

VISTO il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 29 giugno 2011;

UDITE le relazioni della II Commissione Consiliare medesima illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Presidente Gianfranco Chiacchieroni e per la minoranza del Consigliere Maria Rosi (ATTO N. 467/BIS);

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;


VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

VISTO il D.M. 3 agosto 1981;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;



VISTO il D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 1 agosto 2022, n. 166;

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2003, n. 23;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1;

VISTA la D.G.R. 26 maggio 2004, n. 661;

VISTA la D.C.R. 21 luglio 2004, n. 402;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;

VISTA la D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;


VISTA la D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 164;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2011, n. 4;

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno;

*con votazione articolo per articolo nonché
non votazione finale sull'intera legge che
ha registrato ... voti favorevoli, ... voti
contrari e ... voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e
votanti*




DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità", composta di n. 26 articoli nel testo che segue:



beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.	
3. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui al comma 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.	3. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi agli immobili di cui al comma 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.
4. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.	4. idem
5. Ai fini della presente legge:	5. idem
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;	a) idem
b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;	b) idem
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;	c) idem
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.	d) idem
6. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della	6. idem




procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del TUE.	
7. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.	7. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.
8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo è tenuta a dare comunicazione dell'obbligo di cui al comma 7 al proprietario risultante dai registri catastali, ovvero all'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore documentazione attendibile, la comunicazione va fatta con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.	8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo, è tenuta ad avvisare il proprietario risultante dai registri catastali, ovvero l'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulterore documentazione attendibile, che deve comunicare all'amministrazione l'eventualità di non essere più proprietario, secondo quanto previsto dal comma 7. Detto avviso va fatto con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.
Articolo 3 Competenze in materia di espropriazioni	Art. 3 (Competenze in materia di espropriazioni)
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli	1.



atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.	idem
2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.	2. idem
3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma eve le amministrazioni costituenti e partecipanti abbiano provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.	3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti pubblici di cui al comma 2 quando le amministrazioni costituenti e partecipanti hanno provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
4. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.	4. idem
5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'articolo 22 commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, si procede a norma dell'articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002 n. 166.	5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'articolo 22 commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), si procede a norma dell'articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni



	in materia di infrastrutture e trasporti).
6. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.	6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.
7. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriaione.	7. idem
8. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.	8. idem
9. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio ed in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.	soppresso
10. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o e consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.	9. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o associazioni esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.
11. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.	10. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni di cui al comma 6, emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.
12. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina	11. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina




un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.	un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.
13. Qualora l'autorità espropriante realizzzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi.	12. Qualora l'autorità espropriante realizzzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi.
14. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è la pubblica amministrazione che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.	soppresso
Articolo 4 Attività di indirizzo e coordinamento della Regione	Art. 4 (Attività di indirizzo e coordinamento della Regione)
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.	1. idem
2. La Regione in particolare:	2. idem




a) favorisce ed incentiva la costituzione di uffici intercomunali, anche ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia in riferimento alla capacità di servizio all'utenza.	a) favorisce ed incentiva la costituzione di forme associative, anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia con riferimento alla capacità di servizio nei confronti dell'utenza.
b) adotta direttive ed atti di indirizzo; svolgendo attività di consulenza, con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;	b) adotta direttive ed atti di indirizzo con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;
c) emana il decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del TUE e svolge un'attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi, anche ai sensi della stessa disposizione;	soppresso
d) può definire i criteri per rendere uniforme l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 6;	c) può definire i criteri per rendere uniforme l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 6;
e) può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE.	d) può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE;
	e) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi.
Articolo 5 Procedimenti di competenza regionale	Art. 5 (Procedimenti di competenza regionale)
1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale,	1. idem




propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.	
2. L'ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'articolo 45 del TUE e provvede a trasmetterlo alla Regione.	2. L'ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 14 del TUE degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione. 3. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'articolo 45 del TUE e provvede a trasmetterlo alla Regione.
3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.	4. La Regione, nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento , può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.
Articolo 6 Vincoli derivanti da piani urbanistici	Art. 6 (Vincoli derivanti da piani urbanistici)
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è riservato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l'approvazione del progetto di cui al successivo articolo 8 o in base a specifiche disposizioni normative.	1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l'approvazione del progetto di cui all'articolo 8 o in base a specifiche disposizioni normative.




<p>2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.</p>	<p>2. idem</p>
<p>3. Se entro il termine di cui al precedente comma non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la normativa di cui all'articolo 44, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 (norme per l'attività edilizia).</p>	<p>3. Se entro il termine di cui al comma 2 non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 44, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 (Norme per l'attività edilizia).</p>
<p>4. I vincoli preordinati all'esproprio, dopo la loro decadenza, possono essere motivatamente reiterati attraverso uno degli atti previsti al comma 1, o con le modalità di cui all'articolo 7, fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata di detto vincolo.</p>	<p>4. idem</p>
<p>5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, classificata tale ai sensi della vigente legislazione urbanistica, la sua reiterazione consente, con riferimento al terreno oggetto del vincolo reiterato, l'utilizzazione dell'indice previsto dalla normativa per il territorio agricolo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, fatti salvi gli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area.</p>	<p>5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, classificata ai sensi della l.r. 11/2005 è sempre consentito l'utilizzazione dell'indice previsto dalla suddetta normativa su altro terreno dell'impresa agricola. L'indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo è quello derivante dagli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area.</p>
<p>6. Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso, purché</p>	<p>6. Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso.</p>




<p>sia garantito il dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali necessarie.</p>	
<p>Art. 7 Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali</p>	<p>Art. 7 (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)</p>
<p>1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 o su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e seguenti della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 e dell'articolo 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1.</p>	<p>1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa che in base alla legislazione vigente comportano variante al piano urbanistico generale. Detto vincolo può essere altresì apposto ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e seguenti della l.r. 11/2005 e dell'articolo 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).</p>
<p>Articolo 8 Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo</p>	<p>Art. 8 (Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo)</p>
<p>1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo delle seguenti opere, dichiara la pubblica utilità e costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o servitù:</p>	<p>1. Con il provvedimento che approva il progetto definitivo, possono essere dichiarate di pubblica utilità, anche senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le seguenti opere:</p>




a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista;	a) idem
b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole dello spazio rurale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 e nella aree boscate di cui all'articolo 15, comma 7, della medesima legge regionale;	b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole dello spazio rurale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) e nella aree boscate di cui all'articolo 15, comma 7, della medesima legge regionale;
c) opere ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);	c) opere ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);
d) opere di cui al D.M. 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della L. 12 febbraio 1981, n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);	d) idem
e) opere di cui all'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);	e) idem
f) opere ricadenti nelle zone di rispetto degli aeroporti di cui all'articolo 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27, individuate dalla strumentazione urbanistica;	f) opere connesse all'attività aeroportuale di cui all'articolo 39, commi 2, 3 e 4 della l.r. 27/2000, individuate dalla strumentazione urbanistica;
g) opere ricadenti nelle zone di rispetto di	g) opere ricadenti nelle fasce di rispetto di




cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) integrato dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada), così come prescritto anche agli artt. 32, 33, 34, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27.	cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) integrato dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), così come prescritto anche agli articoli 32, 33, 34, comma 1, della I.r. 27/2000 .
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Partecipazione degli interessati</p> <p>1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dalla legge regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti.</p> <p>2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6. Gli interessati possono, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1, formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Partecipazione degli interessati)</p> <p>1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dalla I.r. 11/2005, articoli 13, 17, 24 e 67, comma 3, per l'approvazione dei rispettivi strumenti urbanistici e delle relative varianti.</p> <p>2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6. Gli interessati, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1 e che sono indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti)</p>




	produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).
Articolo 10 Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità	Art. 10 (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:	1. idem
a) quando l'autorità competente approva il progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;	a) idem
b) quando l'approvazione di piani attuativi o di settore, comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;	b) idem
c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private.	c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private, in base alla normativa vigente.
Articolo 11 Disposizioni sull'approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico	Art. 11 (Disposizioni sull'approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico)
1. In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all'articolo 7, ovvero con le procedure di cui all'articolo 18, comma 3 e seguenti della legge 22 febbraio 2005 n. 11 e all'articolo 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1.	1. In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all'articolo 7.




<p>2. La variante di cui al comma 1, che riguardi beni sui quali è già apposto il vincolo preordinato all'espropriazione, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.</p>	soppresso
<p>Articolo 12 Disposizioni sulla redazione del progetto</p>	<p>Art. 12 (Disposizioni sulla redazione e approvazione del progetto)</p>
<p>1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente, nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall'autorità espropriante ad introdursi nell'area interessata.</p>	<p>1.</p> <p style="text-align: right;">idem</p>
<p>2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o del pubblico avviso, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata e comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.</p>	<p>2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'avviso di cui al comma 6, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione o è scaduta la pubblicazione dell'avviso relativo alla richiesta di introdursi nella altrui proprietà.</p>
<p>3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui</p>	<p>3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui</p>




proprietà ed è inviata con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.	proprietà ed è inviata con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata , almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.
4. Il proprietario e il possessore o detentore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, di ciò sarà data notizia nel verbale di sopralluogo da parte dei tecnici interessati.	4. idem
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.	5. idem
6. Allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista dal secondo comma sia superiore a 20, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell'autorità espropriante e sul BUR. L'avviso all'albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.	6. Quando il numero dei destinatari della comunicazione prevista al comma 2 primo periodo sia superiore a 20, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da inserire per sette giorni consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell'autorità espropriante e sul BUR. L'avviso all'albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.
	7. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica




	<p>gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. Al proprietario è comunicata la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Quando il numero dei destinatari della comunicazione è superiore a 20, si procede ai sensi del comma 6.</p>
<p>Articolo 13 Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo</p>	<p>Art. 13 (Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo)</p>
<p>1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.</p>
<p>2. In ogni caso, nell'atto di approvazione del progetto devono essere richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.</p>	<p>2. Nell'atto di approvazione del progetto sono richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.</p>
<p>3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.</p>	<p>3. idem</p>




4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.	4. idem
5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6.	5. Quando il numero dei destinatari è superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6.
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 , l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 .	6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla l. 443/2001 , l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo 166, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.	7. idem
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sui siti informatici della Regione e dell'autorità espropriante. In alternativa alla predetta pubblicazione uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, la comunicazione può essere effettuata tramite messi notificatori all'ultimo indirizzo conosciuto.	8. idem
9. L'autorità espropriante non è tenuta a	9. L'autorità espropriante non è tenuta a




dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241.	dare alcuna comunicazione a chi non risulta proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del capo V della l. 241/1990.
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 o dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.	10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 o dalla scadenza della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.
11. Nei casi previsti dall'articolo 10, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risultino una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per dispornne una agevole utilizzazione.	11. idem
12. L'autorità espropriante sentito anche il promotore dell'espropriazione, pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.	12. idem
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.	13. idem
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici,	14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici,




attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.	attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni del presente articolo.
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriaione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriaione)</p>
<p>1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriaione ai sensi dell'articolo 20 del TUE, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario.</p>	<p>1.</p> <p style="text-align: right;">idem</p>
<p>2. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell'indennità entro i successivi sessanta giorni.</p>	<p>2. Qualora il proprietario non abbia dato la comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell'indennità entro i successivi sessanta giorni.</p>
<p>3. La relazione della Commissione è depositata presso l'autorità espropriante che ne da notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>3.</p> <p style="text-align: right;">idem</p>
<p>4. Entro 10 giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a</p>	<p>4. Entro 10 giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a</p>




comunicare l'accettazione dell'indennità ovvero propone il contradditorio tra le parti. La mancata comunicazione corrisponde alla non accettazione.	comunicare all'autorità espropriante l'accettazione dell'indennità ovvero a proporre il contradditorio tra le parti. In caso di mancata comunicazione l'indennità si intende non accettata .
5. L'autorità espropriante trasmette senza indugio l'eventuale richiesta di contradditorio alla Commissione, la quale decide definitivamente sull'indennità entro 30 giorni con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario.	5. L'autorità espropriante trasmette immediatamente l'eventuale richiesta di contradditorio alla Commissione, la quale decide definitivamente sull'indennità entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario.
Art. 15 Determinazione urgente dell'indennità provvisoria	Art. 15 (Determinazione urgente dell'indennità provvisoria)
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio e di asservimento , può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.	1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.
2. Il decreto di cui sopra può essere emanato ed eseguito nei seguenti casi:	2. Il decreto di cui al comma 1 può essere emanato ed eseguito nei seguenti casi:
a) numero dei destinatari della procedura superiore a 20;	a) idem
b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche;	b) idem
c) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti,	c)




telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;		idem
d) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.	d)	idem
e) per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 2001 n. 443 ;	e)	per gli interventi di cui alla l. 443/2001 .
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.	3.	idem
4. In caso di non condivisione della misura dell'indennità entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro 30 giorni dalla comunicazione del proprietario. La Commissione medesima procede a norma dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 14.	4. In caso di non condivisione della misura dell'indennità comunicata entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro 30 giorni dalla comunicazione del proprietario. La Commissione medesima procede a norma dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 14.	
5. La Regione, nell'esercizio della	5.	La Regione, nell'esercizio della




funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo.	funzione di coordinamento di cui all'articolo 4 comma 1 , può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo e dall'articolo 16 .
Art. 16 Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione	Art. 16 (Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione)
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e di asservimento , e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi ,le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.	1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi ,le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì	2.




essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei casi elencati al precedente articolo 15, comma 2.	idem
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80 per cento con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20 del TUE.	3. idem
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima ehe sia mutato lo stato dei luoghi.	4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima della modifica dello stato dei luoghi.
5. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.	5. idem
6. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.	6. idem
7. L'autorità espropriante indica nel di esproprio, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.	7. L'autorità espropriante indica nel decreto di esproprio , la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.
8. L'autorità che ha eseguito il decreto di	8.




esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione.	idem
9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del TUE.	9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria di cui all'articolo 5, comma 3, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del TUE.
10. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità.	10. Il decreto che dispone l'occupazione emesso ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità.
Articolo 17 Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio.	Art. 17 (Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio)
1. Le comunicazioni e le notifiche previste al capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.	1. Le comunicazioni e le notifiche previste al titolo II capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.
2. L'elenco previsto dall'articolo 20, comma 1, del TUE, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del TUE.	2. L' elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari previsto dall'articolo 20, comma 1, del TUE, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del TUE.
3. Le comunicazioni previste dal Titolo II,	3. Le comunicazioni previste al Titolo II,




Capo IV, sezione II, del TUE non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorità espropriante.	Capo IV, sezione II, del TUE non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorità espropriante.
4. Le comunicazioni o le notificazioni, previste alla Sezione II, capo IV, del TUE , relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.	4. Le comunicazioni o le notificazioni, previste al Titolo II, Capo IV, Sezione II, del TUE , relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.
	5. L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di esproprio di cui all'articolo 23, comma 5, del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'articolo 14, comma 2, del medesimo TUE.
Articolo 18 Commissione competente a determinare l'indennità definitiva	Art. 18 (Commissione competente a determinare l'indennità definitiva)
1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Regione e si compone dei seguenti membri:	1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale , ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:
a) il dirigente dell'Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia;	a) idem
b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o	b) idem




suo delegato;	
c) due esperti in materia di estimo;	c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
d) due esperti in materia di agricoltura e foreste.	d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.	2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale o in caso di assenza o impedimento di uno di loro. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.
3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.	3. idem
4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive, in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.	4. idem
5. Con proprio regolamento, la Commissione definisce le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute e regola ogni altro aspetto legato all'organizzazione interna della stessa. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.	5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione interna della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa.
6. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:	6. idem
a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine	a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine




alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;	alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
b) determina l'indennità definitiva di espropriazione e di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata;	b) determina l'indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;
c) determina l'indennità di espropriazione e di asservimento ai sensi dell'articolo 15;	c) determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'articolo 50 del TUE,	d) idem
e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del TUE;	e) idem
f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio di mercato, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.	f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
7. La Commissione, per quanto non definito nei commi precedenti, assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari, nonché agli eventuali atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione, ai sensi del precedente articolo 4.	soppresso
8. Ai componenti della Commissione, per i quali la partecipazione non rientra tra le competenze istituzionali, spetta una indennità di presenza per ogni seduta pari a quella prevista dalla legge regionale 30	7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.




marzo 1992 n. 7.	
9. Agli stessi, in caso di missione autorizzata dal presidente della commissione, spetta il rimborso delle spese di viaggio: a) nella misura prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo; b) effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto.	soppresso soppresso soppresso
10. Al relatore che ha curato l'istruttoria della pratica finalizzata alla determinazione dell'indennità da parte della Commissione, è riconosciuto un compenso pari all'1% dell'indennità determinata e accettata dal proprietario e dall'autorità espropriante, a carico di entrambi in parti uguali.	soppresso
Articolo 19 Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di aree edificabili	Art. 19 (Determinazione dell'indennità di aree edificabili)
1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE. 2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del T.U. si intendono i seguenti:	1. idem 2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, secondo periodo del T.U., si intendono quelli dall'incisiva innovatività, tenuto conto anche delle finalità perseguitate in ordine a fenomeni di primaria importanza almeno regionale, nell'ambito dei principi fissati dallo Stato e precisamente: a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica
a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica	a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica




approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23;	approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica);
b) programma regionale per la riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche di cui alla D.G.R. 26 maggio 2004 n. 661;	b) programma regionale per la riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche di cui alla D.G.R. 26 maggio 2004, n. 661 (Docup Ob. 2 2000-2006, misura 1.1 <<Riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive>> - Approvazione Programma regionale);
c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443.	c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla I. 443/2001 ;
d) rete ospedaliera dell'emergenza prevista dal piano sanitario regionale;	d) idem
e) edilizia universitaria o equiparata ivi comprese le opere dell'ADISU ;	e) edilizia universitaria o equiparata ivi comprese le opere dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria ;
f) impianti strategici per l'approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale di cui alla D.C.R. 21 luglio 2004 n. 402;	f) impianti strategici per l'approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale di cui alla D.C.R. 21 luglio 2004 n. 402 (Piano energetico regionale);
g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale come definita dall'articolo 32 della legge regionale n. 24 marzo 2000 n. 27 ;	g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale come definita dall'articolo 32 della I.r. 27/2000 ;
h) la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa;	h) idem
i) interventi per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla D.C.R. 5 maggio 2009 n. 301, riguardanti il sistema impiantistico di trattamento e smaltimento ;	i) interventi per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla D.C.R. 5 maggio 2009 n. 301 (Piano regionale di gestione dei rifiuti), limitatamente agli impianti di trattamento




	e smaltimento;
l) interventi di cui all'articolo 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27;	l) interventi di cui all'articolo 39 della l.r. 27/2000;
m) basi logistiche regionali di cui all'articolo 36 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27;	m) basi logistiche regionali di cui all'articolo 36 della l.r. 27/2000;
n) programmi pubblici specifici per l'incremento di funzionalità della Sum (struttura urbana minima) di cui alla D.G.R. n. 164 del 8 febbraio 2010;	n) interventi per l'attuazione della struttura urbana minima ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana di cui alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 164 (Linee guida per la definizione della struttura urbana minima (Sum) nel PRG, ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana (Art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11).
3. Il comma 2 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare dopo l'entrata in vigore della presente legge ovvero per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.	soppresso
Articolo 20 Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale	Art. 20 (Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale)
1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola.	1. idem
Articolo 21 Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile	Art. 21 (Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile)
1. Nel caso di esproprio di un'area non	1. Nel caso di esproprio di un'area non




<p>edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.</p>	<p>edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 1.</p>
<p>2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.</p>	<p>2. idem</p>
<p>3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del TUE e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui alla lettera f, del comma 7, del precedente articolo 18, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.</p>	<p>3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del TUE e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo di cui alla lettera f), del comma 6, dell'articolo 18, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.</p>
<p>4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.</p>	<p>4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.</p>
<p>5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.</p>	<p>5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22 Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 (Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto)</p>
<p>1. Un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa è inserita,</p>	<p>1.</p>




sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge o comunque esista la concreta possibilità di allacciamento alle medesime.	idem
2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell'edificabilità di fatto sull'immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità.	2. idem
Articolo 23 Pagamento definitivo dell'indennità	Art. 23 (Pagamento definitivo dell'indennità)
1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriaione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.	1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, quando è divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriaione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.
2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.	2. idem
3. Unitamente all'istanza, vanno depositati: a) un certificato dei registri immobiliari o attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di	3. idem a) un certificato dei registri immobiliari o attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di




<p>diritti o di azioni di terzi. La suddetta documentazione è sostituita per gli importi non superiori a € 1.000,00, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall'interessato ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;</p>	azioni di terzi;
b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.	b) idem
	<p>4. Su richiesta dell'interessato con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) in merito a quanto indicato al comma 3, lett. a), l'autorità espropriante è tenuta ad autorizzare il pagamento delle somme anche a mezzo dell'accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria, anche a mezzo dell'accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria in applicazione dell'articolo 43 e successivi del medesimo D.P.R.</p>
<p>Articolo 24 Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali</p>	<p>Art. 24 (Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali)</p>
<p>1. Il provvedimento di cui all'articolo 52-quater del TUE relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal Comune nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.</p>	<p>1. idem</p>




2. Sono esercitate dalla Provincia le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche relativamente alle funzioni e compiti attribuiti dalla normativa regionale, qualora le opere interessano il territorio di due o più comuni.	2. idem
3. Sono esercitate dal comune le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.	3. idem
4. Le funzioni di autorità espropriante per le infrastrutture di cui al presente articolo possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio, senza alcun onere per la pubblica amministrazione. L'amministrazione delegante applica nel rapporto con il soggetto delegato la disciplina dell'articolo 5, commi 2 e 3.	4. idem
Articolo 25 istituzione degli elenchi degli atti	soppresso
1. L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di esproprio di cui all'articolo 23, comma 5, del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'articolo 14, comma 2, del medesimo TUE.	soppresso
Articolo 26 Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico	soppresso
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato	




<p>in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.</p>	soppresso
<p>2. L'atto di acquisizione:</p>	soppresso
<p>a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;</p>	soppresso
<p>b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;</p>	soppresso
<p>c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;</p>	soppresso
<p>d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili ovvero anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata;</p>	soppresso
<p>e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;</p>	soppresso
<p>f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;</p>	soppresso
<p>g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del TUE.</p>	soppresso
<p>3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia</p>	



residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.	soppresso
4. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:	soppresso
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del TUE;	soppresso
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.	soppresso
5. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia.	soppresso
Articolo 27 Norma finanziaria	Art. 25 (Norma finanziaria)
Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 4 comma 2 lett. a) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di Euro 1.000,00 da imputare all'unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n.i.) con	1. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 4 comma 2 lett. a) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di Euro 1.000,00 da imputare all'unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n.i.) con



riduzione per lo stesso importo dell'unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825).	riduzione per lo stesso importo dell'unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825).
Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 18 commi 8 e 9 (Oneri della commissione competente a determinare l'indennità definitiva), si fa fronte con lo stanziamento esistente al capitolo 560, Unità previsionale di base 02.1.005, del bilancio di previsione 2011;	2. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 18 comma 8 (Oneri della commissione competente a determinare l'indennità definitiva), si fa fronte con lo stanziamento esistente al capitolo 560, Unità previsionale di base 02.1.005, del bilancio di previsione 2011.
Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità;	3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
Articolo 28 Disposizioni finali e abrogazioni	Art. 26 (Disposizioni finali e abrogazioni)
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE: titolo II: gli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41;	1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE: titolo II: gli articoli 3, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41.
	2. Il comma 2, dell'articolo 19 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare dopo l'entrata in vigore della presente legge o che alla medesima data non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.
2. E' abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998 n. 52.	3. E' abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52 (Istituzione e funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio prevista dall'art.



	14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10).
3. La Commissione di cui all'articolo 18 è costituita entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	4. La Commissione di cui all'articolo 18 è costituita entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Fino alla sua costituzione rimangono in carica le Commissioni provinciali di cui all'articolo 41 del TUE con le funzioni previste dal TUE medesimo e dalla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 52.	5. Fino alla sua costituzione rimangono in carica le Commissioni provinciali di cui all'articolo 41 del TUE con le funzioni previste dal TUE medesimo e dalla l.r. 52/1998.